ANCONA 10.8.2006 ANNO XXXVII • N. 81

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE



SOMMARIO

ATTI DELLA REGIONE		vore dei giovani, anni 2001-2003. Verifica destinazione 10% delle risorse	
LEGGI REGIONALI		finanziarie assegnate alle province"	pag. 14130
Legge regionale 2 agosto 2006, n. 10. Modifiche alla Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 8: "Norme in materia di accertamento della regolarità contributiva delle imprese" e interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 3	pag. 14127	Estratto del processo verbale - Seduta consiliare n. 36 del 24/07/2006 - Elezione del Presidente del Consiglio regionale (articolo 13, commi 1 e 2, dello Statuto regionale)	pag. 14131
Legge regionale 2 agosto 2006, n. 11. Istituzione dell'ente Parco regionale del Conero	pag. 14128	n. 106 "Assestamento del bilancio 2006 - Adempimenti necessari correttivi spesa trattamento economico consiglieri regionali"	pag. 14131
MOZIONI, RISOLUZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEL CONSIGLIO REGIONALE		Estratto processo verbale sed. n. 39 del 26 luglio 2006 - Ordine del giorno sulla proposta di legge regionale n. 106 "Assestamento del bilancio 2006 - Fondo a sostegno politiche	
Estratto processo verbale sed. n. 36 del 24 luglio 2006 - Mozione n. 91 "Da Macerata a Pechino sulla tomba di Padre Matteo Ricci. La straordina-		minori stranieri non accompagnati e conseguente ripartizione risorse ai comuni"	pag. 14132
ria impresa umana e sportiva di Ulderico Lambertucci. Iniziative e partecipazione della Regione Mar- che"	pag. 14130	Estratto processo verbale sed. n. 39 del 26 luglio 2006 - Ordine del giorno sulla proposta di legge regionale n. 106 "Assestamento del bilancio 2006 - Tavolo interi-	
Estratto processo verbale sed. n. 36 del 24 luglio 2006 - Ordine del giorno presentato sulla proposta di atto amministrativo n. 25, "Proroga anno 2006 del programma interventi a fa-		stituzionale per promozione terri- torio marchigiano tramite immagi- ne Ascoli Calcio 1898 e sostegno in materia di sicurezza avvio sta- gione sportiva 2006-2007"	pag. 14132

- 2 bis. Il direttore dei lavori o, qualora previsto, il coordinatore per l'esecuzione verifica almeno una volta al mese l'eventuale presenza in cantiere di personale non autorizzato, attraverso l'esame del registro di cui al comma 2, nonché del libro matricola presente anche in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 19 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Le eventuali irregolarità riscontrate sono comunicate al committente o al responsabile dei lavori e allo sportello unico.
- 3. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) per i lavori pubblici e privati è rilasciato dallo sportello unico avente sede presso la cassa edile di riferimento contrattuale e territorialmente competente ai sensi del CCNL medesimo, alla quale l'impresa è obbligata ad iscriversi.
- 4. L'impresa è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro del settore
- 5. Il Comune effettua controlli a campione sul rispetto degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2. L'INPS, l'INAIL e le casse edili possono svolgere specifici controlli oppure richiederne al Comune l'effettuazione.
- 6. In caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, il Comune è tenuto a comunicare:
- a) i nominativi dei professionisti inadempienti ai competenti consigli degli ordini e collegi professionali, ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
- b) le imprese inadempienti alla Regione ai fini della pubblicazione in un apposito elenco nel Bollettino ufficiale. L'inserimento nell'elenco comporta la loro esclusione, per la durata di un anno, dall'affidamento di appalti a trattativa privata, nonché di subappalti, di lavori da parte della Regione, degli enti locali e degli enti dipendenti dalla Regione.
- 7. Per quanto non previsto dal comma 6 si applicano le sanzioni vigenti in materia di contribuzione a favore dei lavoratori e di sicurezza nei cantieri."

Nota all'art. 2

Per il testo del comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 8/2005 vedi nella nota all'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4.

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 94 dell'8 maggio 2006;
- Relazione della III Commissione consiliare permanente in data 5 luglio 2006;
- Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 2006, n. 38.

b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:

Servizio governo del territorio, mobilità ed infrastrutture Legge regionale 2 agosto 2006, n. 11. Istituzione dell'ente Parco regionale del Conero.

Il Consiglio regionale ha approvato;

il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 (Istituzione)

- 1. Per la gestione e l'amministrazione dei Parco regionale del Conero di cui alla l.r. 23 aprile 1987, n. 21 (Istituzione del Parco regionale del Conero), è istituito l'Ente parco regionale del Conero, di seguito denominato Ente.
- 2. L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede nel territorio del Comune di Sirolo.
- 3. All'Ente si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali).

Art. 2 (Organi)

- 1. Sono organi dell'Ente:
- a) il Consiglio direttivo;
- b) il Presidente;
- c) il Direttore;
- d) il Revisore unico;
- e) la Comunità del parco.
- 2. Il Consiglio direttivo, insediato con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica cinque anni ed è composto da:
- a) un rappresentante nominato dalla Regione;
- b) un rappresentante nominato dalla Provincia di Ancona:
- c) un rappresentante nominato dal Comune di Ancona;
- d) un rappresentante nominato dal Comune di Camerano;
- e) un rappresentante nominato dal Comune di Numana:
- f) un rappresentante nominato dal Comune di Sirolo; g) un rappresentante indicato congiuntamente o a maggioranza dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dalla Regione;
- h) un rappresentante indicato congiuntamente o a maggioranza dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- 3. Il Consiglio direttivo è regolarmente costituito purché sia nominata almeno la maggioranza dei suoi componenti.
- 4. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti e rappresenta il parco.
- 5. Il Direttore è nominato dal Consiglio direttivo.
- 6. Il Revisore unico è nominato dalla Giunta regionale fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e dura in carica cinque anni.

Art. 3 (Statuto e regolamenti)

- 1. Lo statuto dell'Ente è adottato dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- 2. L'ordinamento degli uffici dell'Ente è disciplinato con regolamento adottato dal Consiglio direttivo.
- 3. I compensi per gli organi dell'Ente sono determinati dallo statuto.

Art 4 (Contabilità economica)

- 1. L'Ente adotta la contabilità economica e trasmette alla Giunta regionale, ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 23 della l.r. 15/1994:
- a) entro il 15 ottobre di ciascun anno, il bilancio preventivo economico annuale relativo all'anno successi-
- b) entro il 30 aprile di ciascun anno, il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, corredato della relazione sull'attività svolta.

(Norme finali e transitorie)

- 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del consorzio obbligatorio costituito ai sensi dell'articolo 3 della 1.r. 21/1987, effettua la ricognizione dei rapporti giuridici pendenti.
- 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consorzio di cui al comma 1 non può effettuare assunzioni di personale, né stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
- 3. Entro il termine di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale nomina il Consiglio direttivo dell'Ente e ne convoca la prima seduta. Entro lo stesso termine è nominato il revisore unico.
- 4. A decorrere dalla data di insediamento del Consiglio direttivo, il consorzio di cui al comma 1 è soppresso e l'Ente subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo al consorzio medesimo.
- 5. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla 1.r. 15/1994.

Art. 6 (Abrogazioni)

- 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, sono abro-
- a) gli articoli da 3 a 20 della 1.r. 21/1987;
- b) la l.r. 2 marzo 1990, n. 8;
- c) la 1.r. 24 gennaio 2000, n. 5.

La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Data ad Ancona, addì 2 agosto 2006

IL PRESIDENTE (GianMario Spacca)

- AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO **REGIONALE LEGGE** PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' **PUBBLICATI:**
- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
- b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.

NOTE

Nota all'art. 4, comma 1

Il testo dell'articolo 23 della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali) è il seguente:

- "Art. 23 (Vigilanza) 1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette è esercitata dalla giunta regionale. Ove l' area protetta ricada nel territorio di più regioni, l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.
- 2. La giunta regionale può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento delle aree protette.
- 3. In caso di ritardi od omissioni degli organismi di gestione dei parchi, previamente invitati a provvedere, la giunta regionale nomina un apposito commissario per compiere gli atti obbligatori per legge o eseguire gli impegni validamente assunti.
- 4. In caso di gravi violazioni di legge o gravi inadempienze nell' attuazione dei piani e dei regolamenti dell' area protetta o in caso di persistente inattività o impossibilità di funzionamento degli organismi di gestione, il consiglio regionale, su proposta della giunta, può procedere allo scioglimento dei consigli direttivi degli enti regionali di gestione. Con il provvedimento di scioglimento è nominato un commissario straordinario che rimane in carica fino alla costituzione degli organi degli enti di gestione.
- 5. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 4 siano compiute da un ente locale, un suo ente strumentale, o una forma associativa di enti locali prevista dalla legge 142/1990, la Regione, con le modalità di cui al comma 3, può sostituirsi per compiere gli atti obbligatori, improrogabili ed urgenti e prevedere con legge regionale una diversa forma organizzativa del parco stesso."

Nota all'art. 5, comma 1

Il testo dell'articolo 3 della l.r. 23 aprile 1987, n. 21 (Istituzione del Parco del Conero), abrogato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 3 – (Consorzio del parco del Conero) - E' costituito un consorzio obbligatorio tra i Comuni di Ancona, Camerano, Numana, Sirolo e la Provincia di Ancona finalizzato alla gestione ed all'amministrazione del Par-

- 2. Sono organi del consorzio:
- a) il Consiglio direttivo;
- b) la Giunta esecutiva;
- c) il Presidente.

- 3. Il Consiglio direttivo è composto di 25 consiglieri così ripartiti:
- a) 5 rappresentanti del Comune di Ancona;
- b) 5 rappresentanti del Comune di Sirolo;
- c) 5 rappresentanti del Comune di Numana;
- d) 5 rappresentanti del Comune di Camerano;
- e) 5 rappresentanti della Provincia di Ancona.
- 4. Nella designazione dei propri rappresentanti ogni ente deve garantire la rappresentanza della minoranza. Possono essere designati anche rappresentanti estranei ai consigli degli enti medesimi.
- 5. La giunta esecutiva è composta da 5 membri, oltre il Presidente, eletti dal Consiglio direttivo fra i propri componenti.
- 6. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo."

Nota all'art. 6, lett. b)

La l.r. 2 marzo 1990, n. 8 reca: "Modifica del terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 1987, n. 21 'Istituzione del parco regionale del Conero'. .

Nota all'art. 6, lett. b)

La l.r. 24 gennaio 2000, n. 5 reca: "Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 1987, n. 21 'Istituzione del parco regionale del Conero'."

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 86 dell'8 marzo 2006:
- Relazione della IV Commissione consiliare permanente in data 14 giugno 2006;
- Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 2006, n. 38.

b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:

Servizio ambiente e difesa del suolo

MOZIONI, RISOLUZIONI E ORDINI DEL GIORNO DEL CONSIGLIO REGIONALE

Consiglio regionale delle Marche.

Estratto processo verbale sed. n. 36 del 24 luglio 2006 - Mozione n. 91 "Da Macerata a Pechino sulla tomba di Padre Matteo Ricci. La straordinaria impresa umana e sportiva di Ulderico Lambertucci. Iniziative e partecipazione della Regione Marche".

Alle ore 11,00, nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta e pas-

sa alla trattazione del punto, iscritto all'ordine del giorno, su decisione dell'Assemblea, che reca:

• MOZIONE N. 91 dei consiglieri Capponi, Giannini, Pistarelli, Massi, Brini, Procaccini, Comi, Lippi, concernente: "Da Macerata a Pechino sulla tomba di Padre Matteo Ricci. La straordinaria impresa umana e sportiva di Ulderico Lambertucci. Iniziative e partecipazione della Regione Marche".

OMISSIS

Conclusa la discussione generale, il Presidente la pone in votazione. Il Consiglio approva all'unanimità la mozione, nel testo che segue:

"IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE,

Considerato che:

- il maratoneta treiese Ulderico Lambertucci, partito il 4 febbraio scorso da Macerata, ha percorso quasi 11.000 km di corsa, ad una media di circa 60 km al giorno e si trova ormai a meno di 2.000 km da Pechino, dove dovrebbe arrivare presumibilmente a metà agosto con un anticipo di 3-4 mesi rispetto alle previsioni;
- l'intento dell'atleta maceratese è quello di rendere omaggio, dopo aver percorso a piedi lo stesso suo itinerario, alla tomba di Padre Matteo Ricci, di cui ci apprestiamo a celebrare il quarto centenario della morte;
- la lunga corsa di Ulderico Lambertucci attraverso decine di popoli e paesi ricchi di civiltà cosi profondamente diverse tra loro, costituisce un messaggio di pace e fratellanza, già accolto e salutato solennemente dalle autorità governative e cittadine dei territori da lui attraversati;
- tutto il suo percorso sulle orme di Padre Matteo Ricci è stato seguito e documentato dalla RAI e da altre televisioni, così come si può vedere consultando il sito wwv.incinaapiedi.it;
- tale impresa dà lustro e prestigio a tutta la comunità regionale e merita una giusta valorizzazione da parte delle Istituzioni marchigiane;

INVITA LA GIUNTA REGIONALE

- 1) **a celebrare** degnamente l'evento del 4° centenario della morte di Padre Matteo Ricci;
- 2) **ad attivarsi** con l'Ambasciata d'Italia a Pechino per l'organizzazione delle manifestazioni, dei mezzi più opportuni per dare giusta visibilità al 4° centenario della morte e la diffusione del relativo messaggio culturale ed umanitario in relazione alla figura di Padre Matteo Ricci;
- 3) **a valorizzare** il significato di tale evento anche con la produzione di un documentario video da diffondere in particolare tra i giovani e gli studenti delle Marche".

Consiglio regionale delle Marche.

Estratto processo verbale sed. n. 36 del 24 luglio 2006 - Ordine del giorno presen-